

Firenze, 4 giugno 2024

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 31 maggio 2024

Proposta di legge n. 256 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana”

Proponente: Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole	<input checked="" type="checkbox"/> unanimità
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni	<input type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 256 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana”
Proponente: Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 31 maggio 2024

VISTI

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 13 maggio 2024 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL, ai sensi dell’articolo 68 comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n 256 avente ad oggetto “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana”;

VISTO che la proposta di legge in esame si compone di 15 articoli e in particolare:

- l’articolo 1 prevede l’istituzione del CAL quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana, ai sensi dell’articolo 123 della Costituzione e dell’articolo 66 dello Statuto;
- l’articolo 2 prevede la composizione del CAL tra componenti di diritto e componenti elettivi, nel numero complessivo di 56;
- l’articolo 3 disciplina la designazione dei componenti elettivi del Cal eletti, tra i rispettivi componenti, dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui ai commi 42 e 54 dell’articolo 1 della L. 56/2014 nel rispetto degli ambiti territoriali omogenei di cui all’Allegato A della proposta di legge. Disciplina altresì le modalità di individuazione dei sindaci supplenti. Il Consiglio regionale, nei trenta giorni successivi alla designazione provvede alla nomina di tutti i componenti del CAL;
- l’articolo 4 stabilisce la durata del Cal, coincidente con la legislatura;
- l’articolo 5 prevede la seduta d’insediamento del CAL e le modalità di elezione, in tale sede, dei suoi organi quali: il Presidente e l’Ufficio di presidenza composto oltre che dal Presidente, da due vicepresidenti tra cui un vicepresidente vicario e due segretari;
- l’articolo 6 rinvia al regolamento interno la disciplina di dettaglio delle funzioni del Presidente, dell’ufficio di Presidenza e dei componenti dello stesso;
- l’articolo 7 prevede la facoltà per i consiglieri regionali, il Presidente e i componenti della Giunta di partecipare alle sedute del CAL e rinvia al regolamento interno le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni. Si stabilisce che le sedute del CAL si svolgono in presenza, in videoconferenza o in forma mista;
- l’articolo 8 individua le competenze del CAL, in particolare: pareri obbligatori sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali, alla proposta di bilancio regionale e alle proposte relative ad atti di programmazione generale. Il CAL provvede poi alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativamente a una proposta di atto normativo o di atto

amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, è prevista l'integrazione del preambolo dell'atto normativo ovvero della parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del rifiuto del parere stesso;

-l'articolo 9 rinvia al regolamento interno del Consiglio regionale la definizione dei termini entro i quali il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere di competenza, nonché i casi di riduzione o di proroga dei suddetti termini;

-l'articolo 10 specifica con dettaglio i termini di presentazione e il contenuto della relazione sull'attività svolta annualmente dal CAL;

-l'articolo 11 prevede che l'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d'intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d'interesse comune attinenti;

-l'articolo 12 disciplina il trattamento economico che viene corrisposto al Presidente del CAL e ai suoi componenti: per tutti i componenti, presidente compreso, è previsto un gettone di presenza pari a 30 euro per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, svolta in presenza o da remoto;

-l'articolo 13 individua gli oneri finanziari della proposta di legge e ne attesta la relativa copertura finanziaria;

-l'articolo 14 stabilisce la norma transitoria per cui il CAL in carica al momento dell'entrata in vigore della legge prosegue nell'esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di 180. Entro il suddetto termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del Cal ai sensi della presente legge;

-l'articolo 15 stabilisce l'abrogazione non solo della l.r.36/2000 ma di tutte quelle appartenenti alla catena normativa;

VISTO l'allegato A della proposta di legge in esame avente a oggetto gli ambiti territoriali omogenei ai fini dell'elezione dei componenti elettivi come previsto dall'art 3 della proposta di legge in esame;

CONSIDERATE le osservazioni espresse da UPI Toscana e in particolare le ipotesi di modifica di seguito richiamate e allegate al presente parere:

-All'articolo 12 "Trattamento economico" aggiungere il seguente comma.

"2. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale".

-All'articolo 3 "Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti", al comma 2, dopo l'ultimo capoverso inserire.

"L'ambito n. 13 dell'allegato A esprime due componenti, assicurando la rappresentatività delle diverse componenti territoriali presenti". 3

-Inserimento di un articolo relativo a *"Convenzioni con ANCI Toscana e UPI Toscana a supporto del sistema delle autonomie locali"*

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 31 maggio 2024, il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio, e dato atto che il CAL ha espresso parere favorevole all'unanimità facendo proprie le raccomandazioni espresse da UPI Toscana sopra richiamate e allegate al presente atto.

DELIBERA

di esprimere **all'unanimità parere favorevole** facendo proprie le raccomandazioni espresse da UPI Toscana sopra richiamate e allegate al presente atto.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta di venerdì 31 maggio 2024

PARERE DI UPI TOSCANA

Proposta di legge n. 256 - Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana

La presente proposta di legge intende provvedere alla riforma della disciplina del Consiglio delle autonomie locali, dopo l'approvazione della legge n. 56/2014 e l'attuazione del riordino delle Province a livello regionale che ha comportato per l'organismo un lungo periodo transitorio e una composizione dei soli componenti di diritto (Presidenti di Provincia, Sindaco metropolitano e Sindaci dei Comuni capoluogo).

Alla luce di questa situazione l'intervento si propone di potenziare il ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo regionale, attraverso una valorizzazione della rappresentanza territoriale e un meccanismo procedurale che con la presenza di componenti titolari e supplenti incentivi la partecipazione dei Sindaci ai lavori. Inoltre si prevede il coinvolgimento delle associazioni rappresentative degli enti locali, che già oggi svolgono un ruolo importante di coordinamento e preparazione dei documenti, nelle attività del Consiglio delle Autonomie Locali.

La proposta di legge, frutto di un lungo confronto e di una condivisione tra Anci e Upi Toscana, conferma come componenti di diritto del CAL i Presidenti delle Province, il Sindaco metropolitano e i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia nonché riconosce la centralità delle Assemblee dei Sindaci provinciali e della Conferenza metropolitana di cui alla l. n. 56/2014 per la designazione dei trenta componenti elettivi, da individuare negli ambiti territoriali predefiniti. Oltre a questi Anci Toscana provvederà a individuare tre sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Tutto ciò considerato, alla luce del testo presentato e di alcune novità sopraggiunte, in una condivisione complessiva della proposta di legge, come UPI Toscana formuliamo alcune osservazioni:

- una prima riflessione riguarda l'eliminazione dell'indennità del Presidente del CAL, attualmente prevista. Senza entrare nel merito dell'ammontare dell'indennità e rimettendo la decisione definitiva al Consiglio regionale, come Upi Toscana l'esperienza passata ci ha dato già modo di sperimentare e osservare lo svolgimento di attività istituzionali a titolo gratuito degli organi provinciali e valutiamo la cosa in maniera assolutamente negativa sia a livello pratico che di principio. Lo svolgimento di attività istituzionali da parte di un Presidente, soprattutto di un organismo a rilievo costituzionale come il Consiglio delle Autonomie Locali, riteniamo che debba avere un riconoscimento per la legittimazione e per l'impegno che sarà richiesto;
- una seconda riflessione nasce a seguito delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 7/2024, che all'articolo 3, comma 3, prevede che 3. *“Nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia”*. Nei fatti ciò comporterà per la Provincia di Massa-Carrara, diversamente da oggi, la presenza di due componenti di diritto – i comuni capoluogo di Massa e di Carrara – e lo svuotamento dell'ambito territoriale n. 14 composto da Carrara e Montignoso. Alla luce di questa situazione si propone di inserire il comune di Montignoso nell'altro



ambito territoriale della Provincia con l'istituzione di un unico ambito provinciale. Tale ambito unico conseguentemente esprimerà due sindaci che a nostro avviso dovranno rappresentare le diverse componenti territoriali (costa e montagna);

- cogliamo infine l'occasione della proposta di legge di riforma del CAL, avendo ad oggetto in modo particolare gli enti locali e le loro associazioni rappresentative, per introdurre una disposizione già presente in altre realtà regionali finalizzata ad agevolare il coinvolgimento di Anci Toscana e Upi Toscana nelle attività a supporto del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Tutto ciò considerato esprimiamo parere favorevole alla proposta di legge con le raccomandazioni di cui sopra e gli emendamenti riportati di seguito.

EMENDAMENTO N. 1

All'articolo 12 "Trattamento economico" aggiungere il seguente comma.

"2. Al presidente del Consiglio delle autonomie locali è corrisposta una indennità di funzione il cui ammontare è definito dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale".

EMENDAMENTO N. 2

All'articolo 3 "Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti", al comma 2, dopo l'ultimo capoverso inserire.

"L'ambito n. 13 dell'allegato A esprime due componenti, assicurando la rappresentatività delle diverse componenti territoriali presenti".

EMENDAMENTO N. 3

Inserire il seguente articolo.

"Convenzioni con ANCI Toscana e UPI Toscana a supporto del sistema delle autonomie locali

La Regione riconosce e valorizza il ruolo di ANCI Toscana e di UPI Toscana, quali enti di rappresentanza istituzionale degli interessi dei comuni e delle province, stabilendo con essi rapporti permanenti, come strumento di promozione di iniziative unitarie, dirette a realizzare concreti obiettivi per una politica di sviluppo regionale.

Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel quadro della programmazione regionale, per il perseguimento di obiettivi comuni di rilevante interesse, può stipulare con ANCI Toscana e UPI Toscana convenzioni atte a favorire lo svolgimento da parte di ANCI Toscana e UPI Toscana di attività di coordinamento e di supporto degli uffici nell'interesse dei comuni toscani, delle province toscane e della Regione, di raccolta, di analisi e di diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i comuni toscani, le province toscane e la Regione, in un'ottica di promozione dell'innovazione amministrativa e della semplificazione.

Le convenzioni di cui al comma 2, funzionali alle politiche regionali, possono riguardare tutte le materie di competenza regionale.

La Regione può stipulare, con ANCI Toscana e UPI Toscana, convenzioni per lo svolgimento di attività di interesse comune nell'ambito dell'attuazione sul territorio toscano del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per supportare gli enti locali toscani per la realizzazione degli obiettivi a livello locale definiti dal PNRR.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono specifiche convenzioni o collaborazioni con ANCI Toscana e con UPI Toscana".